

Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. 6.08.1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca: D.G.R. 1494 del 28.04.98; i punti III, IV V, VI, VII, VIII, IX , X , XIII e XV della D.G.R. n. 2816 del 25.5.1999; D.G.R. 1705 del 18 luglio 2000.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo;

Visto il R.D. 30.03.42, n° 327;
Visto il D.P.R. 15.02.52, n°328;
Visto il D.P.R. 24.07.77, n° 616, art. 59;
Vista la legge 7.08.90, n° 241;
Vista la legge 4.12.93 n°494;
Visto l'art. 8 della legge 23.12.96 n° 647;
Vista la legge 15.03.97, n° 59;
Vista la legge 16 marzo 2001, n° 88;
Vista la legge 29 marzo 2001, n° 135;
Visto il Decreto Legislativo 31.03.98, n° 112;
Visto il Decreto Legislativo 30.03.99, n°96;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.00, n°267;
Visto il D.P.R. 21.12.97, n°509;
Visto il D.P.C.M. 21.12.1995;
Visto il D.M. 5.08.98, n°342;
Vista la legge regionale 6.07.98, n° 24;
Vista la legge regionale 6.07.98, n° 25;
Vista la legge regionale 11.12.98, n° 53
Vista la legge regionale 6.08.99, n° 14;
Vista la legge regionale 5.01.01, n° 1;
Vista la propria D.G.R. 17 dicembre 1991, n. 11798;
Vista la propria D.G.R. 28 aprile 1998, n. 1494;
Vista la propria D.G.R. 25 maggio 1999, n. 2816;
Vista la propria D.G.R. 18 luglio 2000, n. 1705;
Vista la propria D.G.R. 17 luglio 2001, n. 1058
Sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.

DELIBERA

La Regione Lazio, per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. 6.08.1999, n. 14, ad integrazione e chiarimento della D.G.R. 25 maggio 1999, n° 2816, in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per utilizzazioni turistico – ricreative ed in attesa del definitivo riordino della materia successivo alla piena attuazione del Decreto Legislativo 112/1998, nonchè della approvazione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo previsto dalla L. 494/93, emana le linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub – delegate, di seguito riportate; *tenuto anche conto delle definizioni e delle tipologie delle utilizzazioni specificate nell'allegato 4:*

CAPO I - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Le funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti per finalità turistico – ricreative sono così ripartite:

Regione

E' riservato al *Presidente della Giunta Regionale o suo delegato il potere di convocare le Conferenze dei servizi per l'esame dei Piani di Utilizzazione degli Arenili. Il Presidente della Giunta Regionale* approva i Piani di Utilizzazione degli Arenili con le procedure previste dall'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Sono riservati alla Regione – Assessorato alla Cultura, Sport e Turismo *di concerto, laddove necessario in relazione alla gestione del territorio con l'Assessorato Urbanistica e Casa:*

- ◆ l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento finalizzati all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo;
- ◆ l'emanazione di criteri e linee guida per l'elaborazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili;
- ◆ il monitoraggio, la vigilanza ed il controllo sullo stato di attuazione della sub – delega, tenendo anche conto delle relazioni annuali al riguardo inviate dai Comuni;
- ◆ l'individuazione della diversa valenza turistica delle zone per le finalità previste dal D.M. 342/1998;
- ◆ l'assenso ai Comuni per il rilascio di autorizzazioni per l'ampliamento di concessioni disciplinato dal successivo Capo IV paragrafo 2c;
- ◆ l'assenso *all'adozione dei provvedimenti di decadenza, disciplinati dall'art. 47 del Codice e di quelli di revoca, disciplinati dall'art. 42, previa acquisizione di dettagliata relazione illustrativa del Comune proponente.*

Nei casi di decadenza, peraltro, la predetta relazione deve essere corredata delle controdeduzioni svolte dal concessionario nel termine all'uopo assegnato dal Comune stesso.

- ◆ l'assenso *all'adozione dei provvedimenti di traslazione delle concessioni demaniali marittime, conseguenti alle revoche per motivi di pubblico interesse di cui al successivo CAPO II, comma 13, previa acquisizione di dettagliata relazione illustrativa del Comune proponente.*
 - ◆ l'attività di vigilanza ed il monitoraggio, d'intesa con le Amministrazioni statali interessate e con i Comuni stessi, sui fenomeni di abusivismo sulle aree demaniali marittime non incluse nel D.P.C.M. 21.12.1995, *con il supporto di personale del Dipartimento VIII, incaricato dell'attività ispettiva;*
 - ◆ le altre funzioni indicate dall'art. 75 della legge regionale 14/1999, nonché le ulteriori funzioni di seguito elencate:
 - a) *l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle concessioni demaniali marittime,*
 - b) *la ricognizione, anche cartografica, dell'utilizzazione ai fini turistico – ricreativi del demanio marittimo;*
 - c) *l'individuazione dei criteri e l'istituzione degli albi provinciali delle scuole per la nautica da diporto;*
- e, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, le seguenti attività:*
- d) *l'individuazione dei criteri e l'istituzione degli albi provinciali relativi agli operatori balneari;*
 - e) *la fissazione dei criteri per la formazione professionale degli operatori balneari;*
 - f) *l'individuazione e la fissazione dei criteri per la classificazione degli stabilimenti balneari, con particolare attenzione al livello dei servizi offerti.*

Province

- ◆ sono riservati alle Province i compiti e le funzioni indicati nell'art. 76 della legge regionale 14/1999;

Comuni

sono riservati ai Comuni:

- ◆ il rilascio di nuove concessioni, per licenza o per atto pubblico, a prescindere dalla durata, *fissata ordinariamente in sei anni* e dalla tipologia delle opere che si intende realizzare. *In base al combinato disposto degli artt. 59 del D.P.R. 616/1977 e dall'art.1 comma 3 del D.P.R. 509/1997, rientrano, sin d'ora, tra le concessioni che possono essere rilasciate dai Comuni anche quelle relative alla realizzazione e gestione di punti d'ormeggio per la nautica da diporto, così come definiti dall'art. 2 lett. c del predetto D.P.R. 509/1997.*
- ◆ *il rilascio di concessioni temporanee per manifestazioni turistiche e ricreative a favore di Enti pubblici ed associazioni senza scopo di lucro;*
- ◆ *l'autorizzazione al posizionamento, in aree demaniali concesse, di attrezzature ludiche, non fisse quali beach volley, giochi per bambini e similari;*
- ◆ *il rilascio di titoli concessori per l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, a favore di Enti esercenti pubblici servizi;*
- ◆ il rinnovo delle concessioni demaniali marittime esistenti e di quelle di cui al successivo Capo IV Paragrafo 2, che saranno rinnovate mantenendo la medesima superficie coperta e scoperta, la volumetria ed il fronte mare indicati nell'ultimo titolo concessorio regolarmente assentito (i rinnovi potranno, peraltro, comportare l'inserimento all'interno dell'area già in concessione di quelle strutture esistenti, per le quali si sia favorevolmente concluso l'intero iter amministrativo per il relativo recupero);
- ◆ *i provvedimenti di decadenza dei titoli concessori, previo assenso della Regione Lazio dopo l'acquisizione della relazione del Comune proponente e delle controdeduzioni di parte;*
- ◆ *i provvedimenti di revoca;*
- ◆ *i provvedimenti di autorizzazione alle variazioni non sostanziali previste dall'art. 24 del Regolamento, fermo restando il disposto del successivo Capo IV paragrafo 2c;*
- ◆ l'autorizzazione al subingresso nelle concessioni, previa verifica della capacità tecnico-economica del subentrante, che deve possedere almeno, pari requisiti del cedente la concessione;
- ◆ l'autorizzazione ad affidare ad altri soggetti la gestione di attività oggetto della concessione o la gestione di quelle secondarie (*art. 45 bis Cod. Nav.*);
- ◆ l'autorizzazione ad effettuare il livellamento degli arenili in concessione, senza apporto di altri materiali, previa acquisizione di *autocertificazione corredata da documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante-operam, da parte dei concessionari richiedenti;*
- ◆ la vigilanza ed il controllo sul corretto uso delle aree demaniali marittime, assentite in concessione, ovvero destinate all'uso pubblico e gratuito;
- ◆ l'adozione di iniziative finalizzate alla salvaguardia ed al mantenimento delle spiagge libere in modo da garantire al pubblico, oltre alla libera e gratuita fruizione, anche i servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica (pulizia; servizi igienici; *assistenti bagnanti* e mezzi di salvataggio; posti di primo soccorso; ecc.);
- ◆ l'invio alla Regione entro il mese di febbraio di ogni anno, di una relazione, riferita all'anno precedente, sull'esercizio delle funzioni sub – delegate, nella quale viene riportato, oltre al numero di procedimenti avviati e definiti, le problematiche emerse ed eventuali questioni di carattere generale;
- ◆ le altre funzioni indicate nell'art. 77 della legge regionale n°14/1999.
- ◆ l'emanazione dei provvedimenti indicati dall'art. 54 del Codice;

- ◆ l'adozione delle decisioni previste dall'art. 55 del Codice, *previo parere dell'Autorità marittima per gli aspetti connessi con la sicurezza nella navigazione*, ferma restando la specifica competenza delle Amministrazioni Statali nella esatta individuazione della linea di confine tra demanio marittimo e proprietà privata;
- ◆ l'emanazione, *di concerto con l'Autorità marittima territorialmente competente*, dell'Ordinanza balneare volta a disciplinare *il corretto utilizzo degli arenili liberi o in concessione, sentite le locali organizzazioni delle imprese balneari e di utenza*.
In regime di privativa, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani cioè quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge libere (vedi combinato disposto artt. 6, 7 e 21 del D.Lg.vo 5 febbraio 1997, n° 22).
- ◆ **I Comuni costieri all'atto del rilascio di ogni nuova concessione demaniale marittima debbono trasmetterne copia conforme alla Direzione Regionale Cultura, Sport e Turismo per le registrazioni previste dall'art. 75 della L.R. 6 .08.1999, n° 14.**
- ◆ **Ai soli fini demaniali, fermo restando le specifiche competenze Comunali, ai concessionari è consentito, con semplice comunicazione al Comune, l'uso dell'arenile in concessione per lo svolgimento di manifestazioni ricreative e/o serate danzanti.**
Nella comunicazione, il concessionario dovrà indicare i giorni e l'eventuale installazione di strutture minimali di facile rimozione.

CAPO II - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

1. Le concessioni demaniali marittime, in base a quanto disposto dall'art. 36 del Codice, dagli artt. 8 e 9 del Regolamento e dall'art. 01 della Legge, *come modificato dalla L. 16 marzo 2001, n° 88*, hanno durata ordinaria di *sei* anni, ma, su motivata richiesta degli interessati, possono avere anche durata differente.
 2. Le domande per ottenere il rilascio ed il rinnovo delle concessioni devono essere rivolte ai Comuni territorialmente competenti.
- 2bis **Qualora il bene oggetto della richiesta di concessione sia formalmente incamerato tra le pertinenze demaniali marittime, nell'ambito dell'iter istruttorio dovranno essere obbligatoriamente acquisiti anche i pareri dell'Amministrazione finanziaria e di quella marittima."**
3. Le stesse devono specificare l'uso che si intende effettuare del bene richiesto, nonché la durata della concessione, *che altrimenti si intende richiesta per un periodo di sei anni*.
- 4bis **La domanda e la documentazione di corredo dovranno essere conformi a quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con i Modelli D1 e D2, che vanno compilati dai titolari delle concessioni.**
La domanda e la documentazione di corredo dovranno essere conformi a quanto riportato nei predetti modelli che possono essere reperiti presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti ovvero, sul sito Internet *www.trasportinavigazione.it*.
5. Nel caso di rilascio di nuove concessioni, fermo restando quanto in precedenza disposto, il concessionario, ottenuto il titolo, dovrà compilare il modello D1 previsto nell'ambito del sistema di informatizzazione del demanio predisposto dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, reperibile presso la Capitaneria di Porto territorialmente competente *ed alle stesse consegnato in copia*.

6. Le nuove concessioni devono essere rilasciate conformemente al Piano Regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.
7. Solo temporaneamente, in attesa della approvazione di questo strumento di programmazione regionale (Piano di settore), le concessioni saranno rilasciate, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, conformemente ai Piani di Utilizzazione degli Arenili dei singoli Comuni.
8. Prima della pubblicazione nel B.U.R.L. del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo di programma relativo ai singoli Piani di Utilizzazione degli Arenili, i Comuni possono svolgere tutte le funzioni precedentemente indicate ad eccezione del rilascio di nuove concessioni *di cui al primo punto dei "compiti e funzioni riservati ai Comuni"*.
9. Il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico – ricreative è subordinato alla stipula di apposita convenzione per la manutenzione delle opere di difesa della costa, sulla base della deliberazione della Giunta Regionale 28.03.2000 n° 965, tra il Comune ed i concessionari come previsto dall'art. 33 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53.
10. Nelle more della formalizzazione delle convenzioni stesse, si può procedere al rilascio e rinnovo delle concessioni previa sottoscrizione, da parte del concessionario, dell'apposita clausola indicata nel paragrafo **2.a**.
11. Qualora le opere da realizzare abbiano carattere di difficile rimozione, nella fase istruttoria dovrà essere acquisito, da parte del Comune, anche il parere delle competenti Amministrazioni Regionali e Statali.
12. *Inoltre, quando la revoca di una concessione stia per essere disposta per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 42 del Codice. In via subordinata, su richiesta dell'interessato e **previa presentazione del modello di domanda D1**, l'Amministrazione procederà ad offrire al medesimo, qualora fosse disponibile sul litorale di sua competenza, una concessione equivalente per estensione, secondo le previsioni del P.U.A..*
13. *Qualora il P.U.A., non preveda la possibilità di rilascio di nuove concessioni demaniali, si procederà, in via provvisoria alla traslazione della concessione su altra area, **previa presentazione del Modello di domanda D1**.*
14. *L'eventuale modifica dell'originario titolo concessorio, potrà essere consentita a condizione che rimangano sufficienti porzioni di arenili liberi in relazione all'affluenza di bagnanti. Tale modificazione dovrà in ogni caso essere disciplinata mediante nuova concessione.*
15. *Qualora l'area già in concessione si rendesse nuovamente disponibile, si procederà al ripristino ex-ante.*

CAPO III - DOMANDE CONCORRENTI

I casi di concorrenza di domande per la concessione del medesimo bene, sono definiti in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 del Codice della Navigazione, così come modificato dall'art. 02 della legge 4.12.1993, n. 494.

In caso di licitazione privata, si dovranno seguire i seguenti criteri di preferenza:

- 1) predisposizione da parte del richiedente di apposito piano tecnico – economico di insediamento che preveda tra l'altro:
 - a) maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi della stessa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico;*
 - b) il livello occupazionale;*
 - c) la realizzazione di infrastrutture previste dal P.U.A. comunale a servizio dell'area oggetto della richiesta di concessione;**
- 2) elaborazione di un progetto che preveda la realizzazione di attrezzature non fisse, ma amovibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 02 della citata legge 494/93;*
- 3) maggior rialzo rispetto al canone concessorio previsto per l'area richiesta in concessione.*

CAPO IV - CRITERI GENERALI

Paragrafo 1 - CRITERI GENERALI DI PIANIFICAZIONE E LIMITAZIONI

1. Al fine di uniformare la tipologia delle strutture che potranno essere ancora inserite lungo la costa, e di limitarne l'impatto ambientale, anche in attesa della approvazione del Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, le nuove strutture potranno essere realizzate soltanto con materiali ecocompatibili e di facile rimozione.
2. Il fronte mare delle nuove concessioni dovrà essere armonizzato con la superficie e la profondità dell'area richiesta, nonché con la presenza di arenili liberi contigui, al fine di evitare la concentrazione di aree sottratte alla libera fruizione.
3. La lunghezza del fronte mare e la superficie dell'area concessa devono essere altresì commisurati all'utilizzo che il concessionario intende farne.
4. La fascia di arenile di ml. 5 dalla battigia deve essere sempre lasciata libera allo scopo di consentire il libero transito.
5. Le recinzioni normali alla battigia non debbono essere in filo spinato o rete metallica, né di materiale che possa limitare la visuale. Le stesse non possono avere altezza superiore a cm.90 e debbono, in ogni caso, essere interrotte prima dei 5 metri dalla battigia.

6. Per tutte le concessioni, al fine di garantire la vivibilità ed una ordinata utilizzazione delle spiagge, i concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni, mantenendo la distanza minima di m. 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di m.4,50. Tale disposizione, potrà subire lievi variazioni sulla base delle peculiarità di ogni singolo Comune, con l'approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili.

I Comuni possono derogare da quanto sopra riportato qualora siano ancora in una fase di elaborazione o di approvazione i piani di utilizzo degli arenili che dovranno in ogni caso regolamentare le distanze minime per il posizionamento degli ombrelloni, come previsto dal precedente comma.

Detta deroga può essere accordata qualora ricorrano i seguenti requisiti:

- 1) la precisa delimitazione del tratto di costa interessato, che dovrà essere individuato attraverso cartografia in scala 1:1000, firmata da tecnico abilitato e dal responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune costiero, tale planimetria deve essere corredata da Relazione tecnico-descrittiva e da documentazione fotografica sullo stato dei luoghi;*
- 2) la durata della deroga, dovrà comunque essere limitata alla singola stagione balneare;*
- 3) le distanze minime ammissibili tra le file e tra l'asse di ogni singolo sostegno, non dovranno essere inferiore a m. 3,00;*
- 4) tale deroga sarà consentita previo assenso della Regione Lazio Assessorato Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo – Dipartimento VIII – Area A, al Comune territorialmente competente che ne farà richiesta e che successivamente, nelle more di approvazione del P.U.A., potrà introdurre tale modifica nella propria Ordinanza balneare.*

Per la sola stagione 2001 l'ordinanza sindacale di deroga, accompagnata dalla planimetria di cui al punto 1), può riguardare anche le piccole strutture amovibili e precarie di servizio o di attrezzature ed ha efficacia immediata con la semplice comunicazione all'Amministrazione regionale competente.

7. Le cabine ed i corpi accessori non dovranno essere disposti in file continue e parallele alla linea di costa. *Le stesse dovranno essere comunque posizionate in modo tale da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare.*
8. Per le nuove concessioni, le recinzioni, sul lato verso terra, per la salvaguardia delle visuali libere, dovranno essere realizzate con strutture *che si inseriscano nel contesto paesistico circostante, che consentano la libera visuale verso il mare e non siano più alte di cm. 100.*
9. Per le concessioni esistenti, entro due anni dal rinnovo del titolo, i concessionari dovranno uniformarsi a quanto previsto *nei due precedenti capoversi*, laddove tale obbligo non sia in contrasto con altre norme.
10. In ogni ambito comunale va riservata una congrua quota di arenili della superficie complessiva di spiaggia esistente destinata alle finalità turistiche e ricreative alla libera e gratuita fruizione.

11. Debbono, inoltre, essere previsti, in numero adeguato, di varchi di accesso alla battigia. *Qualora le concessioni esistenti si susseguano senza soluzione di continuità e senza che nelle immediate vicinanze (individuabili in duecento metri di fronte mare) vi siano arenili liberi, i concessionari hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso al mare attraverso le proprie strutture.*
12. Oltre alle aree in concessione, anche gli arenili liberi all'uso pubblico e gratuito devono essere dotati di quei servizi minimi in precedenza richiamati e devono essere resi effettivamente fruibili anche da parte delle persone disabili.
13. A tale ultimo riguardo, i varchi di accesso devono essere opportunamente dimensionati e strutturati.
14. I concessionari devono affiggere all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili, apposito cartello, in almeno due lingue (italiano ed inglese), che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, nonché sugli orari e sui servizi offerti.
15. *Ad integrazione della Circolare n° 1817 del 18.02.97 dell'Assessorato Urbanistica a Casa, i chioschi nuovi e regolarmente assentiti per la superficie di mq. 25, adibiti alle attività concesse, possono localizzare i servizi igienici all'esterno o all'interno del chiosco stesso non superando complessivamente la superficie coperta di mq. 40 compatibilmente con lo stato dei luoghi e con le disposizioni sanitarie vigenti.*
- 15 bis: I Comuni, che hanno avuto il P.U.A. già approvato od in esame, possono richiedere alla Direzione regionale Urbanistica e Casa, Commissione P.U.A., ampliamenti delle strutture di servizi che non superino complessivamente mq. 100 di superficie coperta e adibita esclusivamente a chiosco, con all'interno sufficienti spazi per allocare:**
- spogliatoio per personale;
 - servizi igienici anche per disabili;
 - servizi doccia;
 - area per la preparazione di alimenti;
 - somministrazione di bevande;
 - area per le consumazioni;
- come dettagliatamente indicato nell'allegata Tabella - Tipologia di utilizzazione – Allegato A.**
- In ogni caso nel limite del 10% della superficie in concessione, e comunque non superando il limite massimo di 100 mq. coperti.**
- La superficie coperta, deve intendersi comprensiva di eventuali zone d'ombra.**
- Le modifiche degli ampliamenti di cui sopra, avanzate dai Comuni, compatibilmente con lo stato dei luoghi e con le disposizioni sanitarie vigenti, possono essere valutate previo parere della Direzione Regionale Urbanistica e Casa, Commissione P.U.A., richiesto dai Comuni stessi.**
- La richiesta dovrà includere l'indicazione cartografica delle variazioni.**

16. Le spiagge libere debbono essere organizzate in modo da garantire al pubblico quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica (pulizia dell'arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazioni di salvataggio a mare, postazione di primo soccorso, assistenza a terra per il posizionamento razionale degli ombrelloni). Al fine di garantire i predetti servizi i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con i titolari delle concessioni balneari, singoli o associati tra loro, o con imprese individuali, società o cooperative secondo criteri di economicità e convenienza. Per quanto concerne l'assistenza, la sicurezza ed il salvataggio, può essere prevista anche l'installazione di piccoli chioschi di superficie massima di 25 mq. all'interno dei quali possono trovare *esclusiva* allocazione i servizi igienici e di primo soccorso.

17. Al fine comunque di evitare la trasformazione delle spiagge libere attrezzate in spiagge attrezzate, si dovrà evitare di autorizzare privati ad effettuare l'attività di noleggio di attrezzature balneari sulle spiagge libere.

18. I piani di utilizzazione degli arenili dei singoli Comuni, oltre a prevedere aree destinate al rimessaggio di natanti per la nautica da diporto, dovranno garantire idonei spazi riservati al rimessaggio delle unità da pesca.

Paragrafo 2 - DEFINIZIONE PROCEDIMENTI PENDENTI

Nelle more della predisposizione del Piano Regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'art. 6 della legge 494/93, i Comuni devono procedere, con le modalità di seguito indicate, alla definizione dei seguenti procedimenti amministrativi avviati dalle Capitanerie di Porto territorialmente competenti e non definiti al momento della disdetta della Convenzione n. 2/1997 tra la Regione Lazio ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, intervenuta con la deliberazione n° 2816/1999.

2.a – Rinnovo delle concessioni disciplinate mediante licenza.

I Comuni debbono provvedere al rinnovo, anche “ora per allora”, dei titoli scaduti e non rinnovati da parte delle Capitanerie di Porto territorialmente competenti per l'intervenuto trasferimento delle competenze ai Comuni, per i quali sia stata avanzata, nei termini, apposita istanza di rinnovo da parte dei concessionari, **richiedendo agli stessi la compilazione del modello di domanda D2 nel caso in cui il concessionario non abbia mai presentato il modello di domanda D1, i Comuni all'atto del rinnovo debbono inoltre provvedere:**

- ◆ acquisizione di autocertificazione da parte del concessionario, relativamente allo stato dei luoghi, attestante l'esatta rispondenza rispetto a quanto ha costituito oggetto **dell'ultimo titolo concessorio rilasciato e/o rinnovato dalla competente Capitaneria di Porto;**
- ◆ sottoscrizione di specifica clausola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., con la quale il concessionario accetta, pena la decadenza del titolo, di sottoscrivere la convenzione che verrà predisposta dai Comuni alla stregua di quanto previsto dall'art. 33 della legge regionale 53/1998;
- ◆ sottoscrizione di specifica clausola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., con la quale il concessionario, pena la decadenza del titolo, si impegna a corrispondere ogni somma relativa a canoni e conguagli ancora dovuti, anche se relativi a periodi pregressi ed anche derivanti dall'individuazione delle zone di diversa valenza turistica.

2.b – Istruttorie pendenti relative al rilascio di nuove concessioni.

La definizione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio di nuove concessioni potrà avvenire soltanto dopo l'avvenuta pubblicazione nel B.U.R.L. del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo di programma relativo al Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.).

Al riguardo si rammenta che il Piano di Utilizzazione degli Arenili è uno strumento di programmazione e pianificazione delle aree demaniali marittime, di natura transitoria, non avente valore di strumento urbanistico. La finalità primaria del P.U.A. è individuabile nella regolamentazione della fruizione del bene demaniale per fini turistici, in un regime di compatibilità con gli obiettivi di tutela e salvaguardia dell'ambiente costiero fissati nelle leggi regionali nn. 24 e 25 del 6 luglio 1998.

Il P.U.A. deve essere conforme ai criteri ed alle direttive previste nella circolare dell'Assessorato Urbanistica e casa del 18.2.1997, n. 1817 e nell'allegato 3 della presente delibera.

I Comuni dovranno procedere all'adozione del P.U.A., sentito il parere delle Associazioni locali, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, fermo restando che sono comunque fatti salvi i Piani particolareggiati derivanti dai PRG già approvati ed in fase di esecuzione.

Il P.U.A. sarà approvato con le procedure previste dall'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Entro il termine di giorni centottanta dalla pubblicazione della presente deliberazione, i Comuni che hanno già adottato il P.U.A. dovranno comunque adeguarlo, qualora necessario, ai citati criteri contenuti nella presente deliberazione ed in particolare nell'allegato 3.

2.c – Istruttorie relative a richieste di autorizzazioni o atti suppletivi ex art. 24 Regolamento”

Sino all'avvenuta pubblicazione, nei modi indicati nel precedente comma 2.b, dell'Accordo di programma relativo al P.U.A., non possono essere autorizzate variazioni dell'ampiezza delle concessioni. Unica eccezione a tale esplicito divieto, previo espresso assenso della Regione Lazio Assessorato alla Cultura, Sport e Turismo – VIII Dipartimento Area “A”, può essere consentita qualora l'area già assentita in concessione risulti ridotta di almeno il 30% della superficie, a seguito di particolari fenomeni di erosione.

L'eventuale modifica dell'originario titolo concessorio, dovrà essere comunque corrispondente alla superficie erosa, a condizione che rimangano sufficienti porzioni di arenili liberi in relazione all'affluenza di bagnanti.

Tali circostanze dovranno espressamente risultare nella richiesta di assenso alla modificazione che i Comuni inoltreranno alla Regione.

Tale modificazione dovrà in ogni caso essere disciplinata mediante licenza o atto suppletivo, previa corresponsione *dell'eventuale* canone dovuto.

Qualora l'area erosa sia interessata da ripascimento, anche naturale, l'ulteriore area occupata dovrà essere nuovamente resa libera.

Qualora le aree demaniali marittime assentite in concessione per il mantenimento di stabilimenti balneari o spiagge attrezzate (così come definite nell'allegato 4 alla D.G.R. 30 luglio 2001, n° 1161- Tipologia delle utilizzazioni) siano interessate da fenomeni di ripascimento, naturale o artificiale, si dovrà operare secondo i seguenti criteri:

a) stabilimenti balneari

Fermo restando il principio di non autorizzare ampliamenti e/o diminuzioni del fronte mare assentito nell'ultimo titolo concessorio rilasciato, e di quelli individuati nei P.U.A. (Piano di Utilizzazione degli Arenili) in cui sia intervenuta l'approvazione dell'Accordo di Programma, la maggiore superficie di arenile derivante dall'aumento della profondità verso il mare determinata dal ripascimento deve comportare un ampliamento dell'area demaniale in concessione fino ai 05 (cinque) metri dalla battigia, da disciplinare mediante licenza suppletiva da inserire nel titolo concessorio in essere, previa la corresponsione del maggior canone dovuto. Ogni diversa condizione speciale e/o clausola contenuta nel titolo concessorio è da considerarsi automaticamente superata ed uniformarsi a quanto previsto dalla presente deliberazione senza altre formalità.

b) spiagge attrezzate

Le aree assentite in concessione per il mantenimento di spiagge attrezzate, potranno essere rilocate – evitando, ampliamenti di superfici e fronte mare - nelle zone antistanti venutesi a creare per effetto del ripascimento.

2.d – Istruttorie pendenti relative alle richieste di disciplinare mediante atto formale concessioni già esistenti.

Le richieste ancora pendenti, finalizzate ad ottenere una concessione di durata superiore a sei anni in virtù degli interventi migliorativi che il concessionario intende realizzare ovvero è già stato autorizzato a realizzare, sono definite tenendo conto dei criteri e modalità appresso riportati:

a) - Criteri

1 - Gli interventi migliorativi debbono garantire il massimo delle visuali libere a mare, accorpendo o riducendo le volumetrie diverse dal corpo centrale che impediscono o limitano la visuale stessa;

2 – Deve essere prevista la riconversione in materiali ecocompatibili delle strutture in muratura, accessorie ed esterne ai corpi centrali (quali spogliatoi; cabine; depositi; ecc.) non formalmente incamerate tra le pertinenze demaniali marittime, nel qual caso è necessaria l'autorizzazione dei competenti Organi *regionali* e statali;

3 – Da parte dell'Amministrazione comunale competente per territorio, deve essere *acquisita* apposita dichiarazione sulla regolarità edilizia delle opere presenti sull'area demaniale in concessione e, qualora le opere insistano nella fascia di rispetto di 30 metri, dovrà essere prodotto, *da parte* dell'Amministrazione comunale il relativo parere ai sensi dell'art. 55 del Codice;

b) - Modalità

1 - I Comuni, sulla base di quanto previsto *nella presente deliberazione* e dall'art. 77 della L.R. 6.08.99, n° 14, rilasciano le concessioni per atto formale;

2 - Per effetto della L.R. 6.08.99, n° 14, la D.G.R. n° 4540 del 6.08.99, è revocata.

3 - Sono trasmessi, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione 18 luglio 2000, n° 1705, ai Comuni territorialmente competenti, i fascicoli già istruiti dalle Capitanerie di Porto, inerenti le richieste di “Atto formale”, attualmente in possesso della Commissione regionale istituita con D.G.R. n° 4540 del 6.08.99.

4 - I Comuni, prima del rilascio del titolo, dovranno *acquisire da parte dei concessionari* e allegare al provvedimento, la dichiarazione attestante la regolarità delle opere presenti sull’area oggetto della concessione demaniale, per l’ammissibilità sotto il profilo urbanistico – edilizio e di tutela dei vincoli.

CAPO V – NORMA FINANZIARIA

Per l’anno 2000 i criteri per la ripartizione dei fondi necessari per l’esercizio della sub-delega in materia di demanio marittimo, tenuto conto della L.R. 14/99 sono i seguenti:

- 1- 30% in rapporto all’estensione della linea di costa;
- 2- 30% in rapporto al numero delle pratiche di pertinenza di ciascun Comune, come da dichiarazione del Responsabile del procedimento;
- 3- 10% in rapporto alla popolazione residente nel Comune;
- 4- 30% alla effettiva attivazione dell’Ufficio, attraverso la rendicontazione in ordine al contributo già erogato.

La presente deliberazione revoca:

la deliberazione n. 1494 in data 28.4.1998;

i punti III, IV V, VI, VII, VIII , IX , X , XIII e XV della deliberazione n. 2816 in data 25.5.1999;

la deliberazione 1705 in data 18 luglio 2000.

Il presente provvedimento contiene il testo della deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2000, n. 1705, coordinato ed integrato con le disposizioni ancora vigenti contenute nelle deliberazioni in precedenza emanate.

Le modifiche apportate alla deliberazione 1705/2000 sono stampate in caratteri corsivi.

Tutti gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 comma 32 della L. 127/97.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

All.1

**SCHEMA DI DOMANDA PER CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER USO
TURISTICO RICREATIVO**

BOLLO Euro 10,33

Al Comune di _____

Il sottoscritto _____, nato a _____, il
_____, Codice Fiscale (se rappresentante di Società precisare il titolo
che conferisce il potere di rappresentanza nonché la ragione sociale e la partita IV A della
Società) chiede la concessione per anni (se diversa dalla durata ordinaria di anni 1) di, una
zona del demanio lacuale (o dello specchio acqueo o di una pertinenza demaniale) sita
nel Comune di _____, e precisamente in località

Via _____, dell'estensione di mq. _____ per destinarla
ad uso di _____ previa costruzione
di _____ (solo se si prevede di realizzare
impianti di facile o difficile rimozione).

L' esatta ubicazione e la configurazione dell' area richiesta risultano dalla planimetria. in
scala 1/500, riportante anche i riferimenti catastali e l'esatto computo della superfici.

Gli impianti e l'area oggetto della presente domanda sono precisati negli elaborati tecnici
costituiti da:

- relazione tecnica illustrativa;
- piante in scala 1/200 ;
- sezioni e prospetti in scala 1/200.

- particolari esecutivi, in scala appropriata (es.: impianto fognatura);
- computo delle superfici distinte tra: area complessiva; area scoperta; area coperta con opere di facile rimozione; area- coperta con opere di difficile rimozione; volumetria oltre la quota di +/- metri 2.70 dal piano di campagna;
- calcoli statici (solo per opere di difficile rimozione ricadenti in zone particolari);
- computo metrico estimativo (solo per opere di difficile rimozione);
- dichiarazione di conformità al PRG, al PTP, al PUA, alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Sia la planimetria generale che gli elaborati tecnici su indicati sono debitamente firmati dal_____ (indicare le generalità del professionista e n. albo) e sono prodotti in_____ copie (da 5 a 12) di cui due bollate.

Si impegna sin d'ora ad effettuare il versamento per le spese di istruttoria qualora richiesto.

Si allega, infine, copia del certificato della Camera di Commercio, riportante anche la dicitura antimafia di cui al DPR 252/98.

Data

Firma

All. 2

ELENCO DEI DOCUMENTI OCCORRENTI PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEMANIALI MARITTIMA CON REALIZZAZIONE DI OPERE DI FACILE RIMOZIONE (LICENZA)

COMUNE DI _____

1. Domanda in bollo da Euro 10.33;
2. Relazione tecnico illustrativa redatta da professionista abilitato che dichiara anche:
 - la conformità delle opere al PRG; al PUA ed al PTP;
 - la conformità delle opere da realizzare alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - la caratteristica di facile rimozione delle opere stesse;
3. Estratto della mappa catastale della particella/e costituente la zona demaniale oggetto della richiesta;
4. Planimetria dell'area interessata in scala 1:1.000;
5. Elaborato grafico dell'area e del manufatto, in scala opportuna, riportante anche le indicazioni in ordine ad eventuali proprietà confinanti;
6. Elaborati grafici in scala 1:100 o 1:200 comprendenti piante, prospetti e sezioni delle opere da realizzare;
7. Relazione tecnica e schema dell'eventuale allaccio alla rete idrica ed a quella fognaria;
8. Fotografie della zona;
10. Copia dell'autorizzazione art. 151 del D. L. gvo 29.10.1999, n. 490;
11. Studio di carattere idrogeologico come previsto dalla L.R. 7 giugno 1999, n. 6, art. 73 ;
12. Copia del certificato della Camera di Commercio, in corso di validità, riportante la dicitura antimafia di cui al DPR 252/1998.

N.B.: I documenti indicati ai punti da 2 a 7 devono recare la sottoscrizione del richiedente e devono essere redatti da un professionista abilitato e debitamente bollati. Gli stessi devono essere, inizialmente, prodotti in triplice copia.

Al. 2/A

ELENCO DEI DOCUMENTI OCCORRENTI PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA CON REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFFICILE RIMOZIONE

COMUNE DI _____

1. domanda in bollo da Euro 10,33;
2. relazione tecnico-illustrativa redatta da professionista abilitato che dichiara anche:
 - la conformità delle opere al PRG; al PUA ed al PTP;
 - la conformità delle opere da realizzare alle disposizioni in materia d'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - la caratteristica di difficile rimozione delle opere stesse;
3. estratto della mappa catastale della particella/e costituente la zona demaniale oggetto della richiesta.
4. certificato catastale dell'area oggetto della richiesta;
5. planimetria dell'area interessata in scala 1:1.000;
6. elaborato grafico delle opere, in scala opportuna, riportante anche le indicazioni in ordine ad eventuali proprietà confinanti;
7. elaborati grafici in scala 1:100 o 1:200 comprendenti piante, prospetti e sezioni delle opere da realizzare;
8. particolari costruttivi in scala adeguata;
9. relazioni di calcolo;
10. computo metrico -estimativo;
11. relazione tecnica e schema dell'impianto elettrico, idrico e fognante;
12. relazione tecnica e schema dell'eventuale allaccio alla rete idrica ed a quella fognaria;
13. fotografie della zona;
15. copia dell'autorizzazione art. 151 del D. L.gvo 29.10.1999, n. 490;
16. studio di carattere idrogeologico come previsto dalla L.R. 7 giugno 1999, n. 6, art.73
17. copia del certificato della camera di Commercio, in corso di validità, riportante la dicitura
antimafia di cui al DPR 252/1998.

N.B.: I documenti indicati ai punti da 2 a 12 devono recare la sottoscrizione del richiedente e
devono essere redatti da un professionista abilitato e debitamente bollati. Gli stessi devono
essere, inizialmente, prodotti in dieci copie.

All. 3

DIRETTIVE E CRITERI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI

- 1) Il P. UA. ha validità quinquennale, in coerenza con il programma delle opere comunali e con gli indirizzi e le direttive impartite dalla Regione.
- 2) La percentuale degli arenili oggetto di nuove concessioni e quelli che possono essere fruiti gratuitamente, sarà determinata nei P.U.A in relazione:
 - ad uno studio socio-economico del territorio;
 - alle concessioni esistenti ed in stretta correlazione con le stesse;
 - agli obiettivi di tutela paesaggistica, così come individuati con leggi regionali nn. 24 e 25 del 6 luglio 1998 e successive modificazioni, ed alle esigenze di tutela ambientale;
 - alle reali condizioni geomorfologiche dei luoghi.

Lo studio socio-economico sarà costituito da un'analisi della domanda (reale e virtuale) e dell'offerta dei servizi esistenti, da una valutazione dei benefici e dei costi sociali e dal sistema d'infrastrutture di servizio esistenti e da programmare.

- 3) La localizzazione, la distribuzione, e la tipologia delle concessioni demaniali per utilizzazioni turistico-ricreative, terranno conto, compatibilmente con la normativa paesaggistica, della morfologia del territorio retrostante l'arenile, nonché dell'esistenza o previsione di infrastrutture di servizio. In particolare dovrà essere considerata la presenza di:
 - rete idrica, elettrica, fognaria od eventuali depuratori;
 - accessi pedonali e aree di parcheggio;
 - collegamento tra porzione di demanio oggetto della concessione per utilizzazioni turistico-ricreative e viabilità primaria e secondaria.

In alternativa, dovrà essere valutata la possibilità di porre in opera strutture, a carattere provvisorio a servizio delle concessioni stesse (es. WC chimici, passerelle in legno mobili, ecc...).

- 4) I P.U.A. dovranno prevedere il mantenimento dei manufatti e delle pertinenze esistenti che, se in condizioni di degrado o di fatiscenza dovranno essere riqualificati attraverso uno specifico progetto di intervento ovvero di recupero. I Piani di Utilizzazione degli Arenili dovranno inoltre definire la natura delle variazioni non sostanziali.
- 5) Il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'esistenza nella località interessata delle infrastrutture di cui al precedente punto 3).
- 6) Le spiagge libere, non in concessione, dovranno essere individuate e definite in modo che il Comune competente possa garantire, nei termini adeguati al previsto utilizzo del bene spiaggia.
 - una postazione di sicurezza con la costante presenza di almeno una persona con la qualifica d'assistente ai bagnanti;
 - servizi igienici in misura e consistenza rapportata alle presenze previste, fermo l'obbligo i appositi servizi per portatori di handicap;

- adeguate indicazioni e tabelle sulle condizioni concernente la sicurezza ed all'accessibilità;
- la pulizia ordinaria e straordinaria degli arenili;
- l'accesso e la visitabilità del lago per le persone disabili in applicazione di quanto disposto in tal senso dalla legge 104/92.

I Comuni dovranno altresì attenersi alle seguenti direttive:

- le domande per l'ottenimento di nuove concessioni dovranno fornire elementi utili per una valutazione sulla compatibilità ambientale, paesaggistica, idrogeologica e morfologica;
- possono essere valutati i progetti che contengono opere fisse anche di difficile rimozione, rivolte a riqualificare l'ambiente dei siti interessati, a migliorare la qualità dei servizi e a favorire l'occupazione e lo sviluppo dell'economia nel comparto turistico-balneare;
- le domande oltre a contenere la documentazione tecnica, dovranno essere corredate da un piano economico finanziario dell'iniziativa che si intende intraprendere.

Prescrizioni:

Il P.U.A. deve essere adeguato a tutte le prescrizioni e criteri previsti nella presente deliberazione. Tutte le concessioni previste dal P.U.A. saranno rilasciate fermo restando l'accertamento sulla regolarità dell'esistente, sia in area demaniale, sia in area di rispetto.

Tutte le concessioni demaniali lacuali, devono garantire la presenza di servizi igienici in numero adeguato, rispetto all'uso consentito.

Le concessioni legate alla balneazione devono prevedere il posizionamento di una postazione di primo soccorso e di sicurezza a lago.

Tutte le nuove concessioni, saranno assegnate attraverso pubblica gara.

Le concessioni in aree adiacenti le foci dei fiumi, fossi, canali, e scarichi vari, i cui ambiti non presentano caratteristiche di balneabilità, al fine di salvaguardare la salute pubblica, dovranno prevedere attività diverse da quelle legate alla balneazione. Quelle esistenti, potranno essere traslate, o convertite per attività di supporto (esempio: rimessaggio, cantieristica, attrezzature sportive, ristorazione, ecc...). A tutela della salute pubblica, tali traslazioni o conversioni potranno essere consentite anche in mancanza di Piano di Utilizzazione degli Arenili e comunque dovranno essere poi ricomprese nella predisposizione del P. UA.

Il rilascio di nuove concessioni o ampliamenti in aree di difficile accesso è subordinato all'apertura di passaggi pubblici anche mediante l'installazione di mezzi meccanici, per la fruizione anche da parte di persone disabili, sulla base di quanto previsto dal P.U.A."

All. 4

DEFINIZIONI:

Opere di facile rimozione -Si intendono le opere le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari come quelle ad esempio costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero; con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruite altrove, con semplice rimontaggio e senza che la rimozione stessa comporti la distruzione totale o parziale del manufatto (stralcio del voto n. 835 reso in data 16.5.1962 dalla Sez. 3" del Consiglio Superiore dei LL.PP.

TIPOLOGIE DELLE UTILIZZAZIONI:

Stabilimento balneare - Rientrano in tale tipologia quelle strutture ove vi siano cabine; spogliatoi; servizi; punto di ristoro ed attrezzature balneari posizionate a prescindere dall' effettiva richiesta.

Spiaggia Attrezzata -Devono considerarsi tali le aree assentite in concessione per il posizionamento di strutture balneari prescindendo dalla effettiva richiesta di noleggio delle stesse.

Spiaggia libera attrezzata -Devono intendersi tali le aree libere all'uso pubblico, nelle quali può essere eventualmente autorizzato il posizionamento di un punto di servizio al fine di garantire l'assistenza, la pulizia ed il salvataggio ponendolo quale obbligo del concessionario.

Punti d'ormeggio -Area demaniale lacuale e specchio acqueo dotato di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all' ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.